

Delibera n° 1358

Estratto del processo verbale della seduta del
18 luglio 2014

oggetto:

LR 5/2007, ART 57 COMMA 4 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE" E DELEGA ALLA STIPULA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 22 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Codice nel testo vigente al momento della ratifica del medesimo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico;

Visto il disciplinare attuativo del citato protocollo d'intesa del 2006 sottoscritto il 12 novembre 2013 fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Friuli Venezia Giulia che regola i contenuti tecnici, le modalità operative e il crono programma di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

Visto l'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000m, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 11, commi 2, 3 e 5 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 ("Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio");

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 5/2007 il quale prevede che "la Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali" e che "con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo";

Dato atto che la stipula di tali accordi rappresentano l'idoneo livello di cooperazione con gli enti locali direttamente interessati, al fine di promuovere le sinergie finalizzate all'elaborazione del PPR attraverso lo svolgimento di attività inerenti gli aspetti conoscitivi del territorio;

Rilevato che per la formazione del quadro conoscitivo di specifici ambiti territoriali la cooperazione tra i principali soggetti istituzionali (Regione, Province, Comuni) la stipula di accordi consente l'organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli;

Ritenuto che detti accordi debbano essere stipulati sulla base di un medesimo schema, al fine di ottenere dagli enti locali informazioni per quanto possibile omogenee, dando la possibilità di introdurre quelle modifiche necessarie a cogliere le specificità del territorio dell'ente locale firmatario in relazione ai contenuti che saranno espressi nella motivata richiesta dell'ente locale stesso ai sensi dell'articolo 57, comma 4, LR 5/2007;

Ritenuto di procedere alla approvazione dello schema di "Accordo per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale", allegato al presente atto, e di individuare il soggetto competente alla stipula nella persona dell'Assessore competente autorizzando lo stesso ad apportare, in sede di sottoscrizione le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero ritenersi necessarie e opportune in relazione alle specificità del contesto territoriale cui l'accordo medesimo si riferisce;

Su proposta dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, lo schema di "Accordo per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del Piano Paesaggistico

Regionale”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di delegare l'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, sulla base dei presupposti e per i motivi di cui alle premesse, alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1 e ad apportare al medesimo, in sede di stipula, le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero ritenersi necessarie e opportune.

3. La presente deliberazione, comprensiva del relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ACCORDO
per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione
del Piano Paesaggistico Regionale
articolo 57, comma 4, della legge regionale 5/2007

tra
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e
Comuni di

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore delle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, arch. Mariagrazia Santoro

e

il Comune di (oppure i Comuni di ..., l'Unione o altra forma associativa, la Provincia di ..) rappresentato da

PREMESSE

Visto l'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000m, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 11, commi 2, 3 e 5 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 ("Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio") e smi;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 5/2007, così come sostituito dalla legge regionale 11 ottobre 2014, n.14, ai sensi del quale *"la Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali"* e che *"con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo"*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") e, in particolare, gli articoli 143 e 145 sulla pianificazione paesaggistica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 7 marzo 2014 con la quale è stato approvato lo schema denominato "struttura del Piano Paesaggistico Regionale" nel testo approvato all'unanimità dal Comitato paritetico di cui all'articolo 8 del Disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 12 novembre 2013;

Dato atto che la stipula del presente accordo rappresenta l'ideale livello di cooperazione con il comune di (oppure i Comuni di ..., l'Unione o altra forma associativa, la Provincia di) al fine di promuovere le sinergie finalizzate all'elaborazione del PPR attraverso lo svolgimento di attività inerenti gli aspetti conoscitivi del territorio relativi all'ambito territoriale di competenza;

Rilevato che per la formazione del quadro conoscitivo dello specifico ambito territoriale di competenza del comune di (oppure i Comuni di ..., l'Unione o

altra forma associativa, la Provincia di ...) la stipula del presente accordo consente l'organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. dd. con la quale è stato approvato lo schema di accordo per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali a seguito di motivate richieste da parte degli enti locali ai sensi dell'articolo 57, comma 4, LR 5/2007 e delegato alla stipula l'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

Vista la nota prot. dd. con la quale il Comune di (oppure i Comuni di ..., l'Unione o altra forma associativa, la Provincia di ...) ha/hanno chiesto di stipulare l'accordo per lo svolgimento di attività inerenti gli aspetti conoscitivi del territorio di competenza;

Fatte proprie le premesse di cui sopra

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Accordo disciplina lo svolgimento di attività inerenti gli aspetti conoscitivi del territorio di competenza del Comune..... (oppure l'Unione, l'Associazione, la Comunità) finalizzate alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Articolo 2 – Obiettivi

Ai fini della formazione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 1 la Regione e il Comune di (oppure i Comuni di ..., l'Unione o altra forma associativa, la Provincia di ...) cooperano per giungere ad una lettura del territorio e delle sue componenti attraverso la condivisione di documentazione e mediante l'individuazione di risorse informative inerenti i seguenti aspetti riferiti al contesto territoriale di competenza:

- zone A e zone B dello strumento urbanistico comunale vigente alla data del 6 settembre 1985;
- Strumento urbanistico comunale vigente;
- Altri strumenti di pianificazione o di regolamentazione;
- Dati socio-economici;
- Aspetti idro-geo-morfologici (suolo, sottosuolo, acque, ecc.);
- Aspetti ecosistemici e ambientali (vegetazione, fauna, habitat, ecc.);
- Aspetti insediativi e infrastrutturali (storici e contemporanei);
- Aspetti agro-ambientali (storici e contemporanei);
- Patrimonio storico, culturale, architettonico, archeologico;
- Elementi utili alla ricognizione dei beni paesaggistici;
- Elementi utili per la formazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 142 comma 3 del D.Lgs 42/2004;

- Elementi di qualità paesaggistica, aree degradate, comprensivi di eventuali immagini fotografiche attuali e storiche;
- Elementi utili alla definizione degli indicatori utili per la valutazione ambientale strategica;
- Mappe di comunità.

Articolo 3 – Specifiche tecniche

Le risorse informative di cui all'articolo 2 dovranno essere strutturate nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui al Documento tecnico in atti, che definisce le specifiche per la creazione e la strutturazione delle banche dati georiferite e per i relativi metadati e le modalità di condivisione della documentazione non suscettibile di georeferenziazione.

Articolo 4 – Impegni tra le parti

La Regione e il Comune di (oppure i Comuni di ..., l'Unione o altra forma associativa, la Provincia di), nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione il materiale conoscitivo, gli studi e i progetti utili per una puntuale analisi del territorio e per la condivisione delle risorse informative individuate.

Le parti si impegnano ad organizzare riunioni tecniche, eventualmente estese ai rappresentanti degli Enti Locali appartenenti al medesimo Ambito Paesaggistico.

Le parti si impegnano a promuovere ogni necessaria iniziativa diretta alla divulgazione delle attività oggetto del presente Accordo, secondo un calendario di iniziative pubbliche allo scopo formulate.

Articolo 5 - Dettaglio dei documenti e delle risorse condivise

Il Comune di (oppure i Comuni di ..., l'Unione o altra forma associativa, la Provincia di) si impegna nello specifico a fornire alla Regione i seguenti documenti e risorse informative, con le modalità di cui all'articolo 3 e nei termini indicati all'articolo 6:

-

Articolo 6 – Utilizzo e divulgazione delle risorse informative

I risultati di questa attività di collaborazione potranno essere utilizzati dalle parti per i propri fini istituzionali e la Regione, in particolare, potrà valersene per l'elaborazione del quadro conoscitivo e progettuale del PPR e per le attività di monitoraggio conseguenti.

I dati e le risorse informative oggetto del presente Accordo potranno essere pubblicati mediante sistemi informatici e servizi on-line forniti dalla Regione, e, in tal caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo di cui alla Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7.

Articolo 9 - Tutela dei dati

Per quanto non previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle vigenti norme in

materia di rispetto dei diritti, della riservatezza ed identità personale delle persone fisiche, delle persone giuridiche e di ogni ente o associazione, in particolare alle norme di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Articolo 7 – Termini e durata dell’Accordo

Il presente Accordo decorre dalla data del decreto di approvazione del medesimo ed ha validità fino al 12 novembre 2016.

il Comune di (oppure i Comuni di ..., l’Unione o altra forma associativa, la Provincia di ...) si impegna a rispettare le seguenti scadenze:

.....

Articolo 8 – Strutture referenti

Strutture referenti per l’attuazione del presente accordo sono:

Per la Regione il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

Per il Comune di (oppure i Comuni di ..., l’Unione o altra forma associativa, la Provincia di ...)

Articolo 9 – Oneri

L’attuazione del presente Accordo non comporta ulteriori oneri finanziari per le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste, lì

Per la **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università

Arch. Mariagrazia Santoro

Per il **Comune di**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE